

Il giorno 27/11/2025 alle ore 20:30 in Valbrembo (BG), Via Rubini, n. 26, si è riunita in seconda convocazione, andata deserta la prima, l'assemblea straordinaria dei soci della **"ASSOCIAZIONE CULTURALE X BERGAMO"** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica statuto sociale;
- 2) Adeguamento in merito all'iscrizione al RUNTS come APS;
- 3) Conferimento poteri.



Ai sensi di statuto, assume la presidenza, favorevoli i presenti, il Sig. Ghisalberti Giorgio, e chiama a fungere da segretario, favorevoli tutti i presenti, la Sig.ra Dolci Francesca.

Il Presidente, dopo aver dichiarato validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare, prende parola ed inizia la discussione del primo punto all'ordine del giorno.

1 - Il Presidente, per quanto concerne il primo punto all'ordine del giorno, informa l'assemblea di quanto segue in merito all'iscrizione al RUNTS, necessaria dal prossimo 01.01.2026 per continuare ad operare come ente non profit non commerciale e usufruendo dei regimi fiscali di favore ad essi riservati, e delle condizioni richieste per iscriversi come Associazione di Promozione Sociale (APS).

In tal senso il testo dello Statuto sociale non è in linea con le disposizioni vigenti richieste per iscriversi al RUNTS e necessita di essere pertanto aggiornato.

Il Presidente dà quindi lettura delle proposte di modifica dello Statuto sociale, invitando l'assemblea a formulare le osservazioni che ritengano più opportune.

Dopo varie discussioni, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo statuto sociale con tutte le modifiche proposte, nessuna esclusa.

Il nuovo statuto sociale si allega al presente verbale sotto la lettera A).

2 - Passando al secondo punto all'ordine del giorno, una volta approvata la modifica statutaria necessaria per iscriversi al RUNTS, il Presidente ricorda come l'associazione si sia costituita in data 30 aprile 2021, successivamente all'entrata in vigore del Codice del

Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), con un numero di persone fisiche (n. 6) inferiore al numero minimo richiesto dalla legge per la costituzione di un ente del Terzo settore, nella forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) che nel caso dell'Associazione Culturale X Bergamo APS è stabilito in un minimo di n. 7 persone fisiche.

Alla data odierna, i soci dell'associazione risultano essere pari a n. 7 persone fisiche, come da elenco che si allega alla presente sotto la lettera B).

Il Presidente invita quindi i presenti a valutare quanto esposto e a discutere e deliberare di conseguenza.

Dopo varie discussioni, l'assemblea, all'unanimità

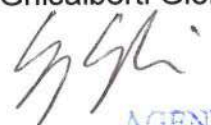
DELIBERA

- I. di presentare domanda di iscrizione al RUNTS come Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi della vigente normativa in materia, stante il numero di soci alla data odierna pari a n. 7 persone fisiche;
- II. di conferire ampio mandato al Sig. GHISALBERTI GIORGIO nato a Bergamo (BG) il 31/10/1983, residente in Sedrina (BG), Via Ronzoni, n. 7, C.F. GHSGRG83R31A794S, affinché munito di tutti i necessari poteri, abbia a dare completa attuazione a quanto testé deliberato, in particolare a procedere con la registrazione in Agenzia Entrate del nuovo Statuto sociale approvato e successivamente di presentare domanda di iscrizione al RUNTS come APS (Circ. Min. n. 4995/2019). Il tutto con promessa di dare per rato et valido il proprio operato, rimossa sin d'ora ogni eccezione.

Non essendoci altro da deliberare la riunione viene sciolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 22:30.

IL PRESIDENTE

(Sig. Ghisalberti Giorgio)

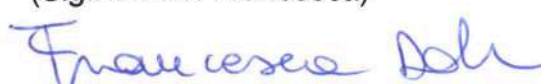


AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE BERGAMO I

Registrato il 17 DIC. 2025
al n. 1944 Serie 3
con Euro 200,00
(DUECENTO/00)

IL SEGRETARIO

(Sig.ra Dolci Francesca)



IL FUNZIONARIO
VINCENZO CARTE

Allegato "A"



STATUTO

Art.1 - Denominazione e sede

È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile nonché del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, un'associazione, denominata **"ASSOCIAZIONE CULTURALE PER BERGAMO APS"** con sede in Valbrembo (BG), Via Rubini, n. 26.

Art.2 - Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, nemmeno a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Essa è costituita per il perseguimento senza fini di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione eserciterà la seguente attività di interesse generale:

- Svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lett. d), del D.Lgs. 117/2017);
 - Organizzare e gestire di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, lett. i), del D.Lgs. 117/2017).
- L'associazione, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito dell'attività di interesse generale, potrà svolgere le seguenti attività:
- Offrire occasioni di informazione, incontri, formazione, acquisizione di conoscenze e competenze nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, scientifico, tecnologico, ivi compreso il patrimonio artistico ed enogastronomico del territorio nazionale e in particolare della Regione Lombardia e della Provincia di Bergamo, con particolare

ANNULLATO

attenzione alle attività culturali e artistiche da parte dei giovani a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, sviluppando anche progetti, ricerche, rapporti di collaborazione informativi, formativi, di servizi con enti pubblici e privati ai fini del presente scopo;

- Promuovere politiche e rapporti di educazione ambientale di attenzione e rispetto della natura; destinatari privilegiati delle attività dell'associazione sono i ragazzi e i giovani e tutti gli operatori che lavorano con giovani generazioni;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione delle persone, in particolare delle giovani generazioni, nel nome delle arti (visive, musicali, poetiche, letterarie) promuovendo il dialogo delle varie arti fra loro, il dialogo con i linguaggi della contemporaneità, il dialogo con la scienza e con il complesso delle scienze educative, sociali e della comunicazione, in un'idea di laboratorio di educazione permanente;
- Organizzare attività di intrattenimento educativo, eventi ricreativi, manifestazioni dal vivo e in modalità online, mostre e laboratori;
- Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata alle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il consiglio direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle disposizioni di legge.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

ANNULLATO

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni.

Art.3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art.4 – Categorie di associati

Gli associati dell'associazione si distinguono in:

- **FONDATORI:** sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'associazione e che si riconoscono nelle finalità della stessa;
- **ORDINARI:** sono gli associati che versano la quota annuale riconoscendosi nelle finalità dell'associazione;
- **ONORARI:** sono gli associati invitati a far parte dell'associazione da parte dell'assemblea degli associati per particolari meriti acquisiti e che si riconoscono nelle finalità dell'associazione;
- **SOSTENITORI:** sono gli associati che contribuiscono con quota superiore, oltre a quella fissa annuale e che si riconoscono nelle finalità dell'associazione.

Art.5 – Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, le persone fisiche e giuridiche che partecipano alle attività sociali svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.

ANNULLATO



Allegato "A"

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti che da esso derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e presentarla al consiglio direttivo dell'associazione.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

La deliberazione dell'ammissione degli associati è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi a nessun titolo o rivalutata e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6 – Diritti degli associati

Tutti gli associati, a qualsiasi categoria essi appartengano, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché, decorsi tre mesi dall'iscrizione all'associazione, dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

ANNULLATO

Allegato "A"

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 5 del successivo art.14.

La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo stesso.

Ogni associato ha altresì diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al consiglio direttivo e presso la sede dell'associazione.

Art.7 – Decadenza degli associati

La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- esclusione;
- decesso;
- scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art.27 del presente statuto.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità (in caso di mancato versamento della quota associativa entro tre mesi dal termine di versamento deliberato dal consiglio direttivo), mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'associato escluso non può essere più ammesso.

Art.8 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale degli associati;
- il presidente;
- il consiglio direttivo.
- L'organo di revisione e l'organo di controllo al verificarsi delle condizioni previste agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.9 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita

ANNULLATO

rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta anche da un terzo dei componenti del consiglio direttivo.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea dal consiglio direttivo o almeno da un decimo degli aderenti.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, alle condizioni seguenti:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza od impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

ANNULLATO



Allegato "A"

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art.10 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati (compresi gli associati onorari e fondatori) in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati che siano regolarmente iscritti a libro soci da almeno 3 mesi.

Il consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto tra coloro che risultano regolarmente iscritti a libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Art.11 – Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, lettera raccomandata, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sia consuntivo che preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, del bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, del bilancio sociale, per la nomina e revoca degli organi direttivi, per la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti, per la

ANNULLATO

Allegato "A"

delibera sull'esclusione degli associati e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.9 comma 3.

Art.12 – Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo delega scritta, non più di tre associati. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art.13 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; delibera di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione; sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.14 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 15 componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea degli associati ed eletti dall'assemblea stessa.

ANNULLATO

Allegato "A"

Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vice-presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

La maggioranza dei membri del consiglio direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il consiglio direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Nel computo delle presenze si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Le deliberazioni del consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario, i quali devono essere fisicamente presenti alla riunione. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.15 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile convocata con urgenza, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni od impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

ANNULLATO



Allegato "A"

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 16 – Convocazione consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Alle riunioni dovranno essere convocati i coordinatori delle varie sezioni autonome ogni qualvolta all'ordine del giorno vi siano argomenti che riguardino l'attività da queste gestita.

Art. 17 – Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a. deliberare sulle domande di ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- b. predisporre le bozze del bilancio di esercizio (sia consuntivo che preventivo) ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentali di eventuali attività diverse svolte, il tutto da sottoporre all'assemblea;
- c. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- d. fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art.9, comma 3;
- e. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f. adottare i provvedimenti disciplinari, compresi quelli di radiazione, verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;
- g. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea degli associati;
- h. determinare ogni anno l'ammontare delle quote associative ed il loro termine di pagamento.

ANNULLATO

Art.18 – Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è legale rappresentante in ogni evenienza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.19 – Il vice-presidente

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art.20 – Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art.21 – Il bilancio

Il consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, predisposto in conformità alla modulistica ministeriale, nonché il bilancio preventivo dell'annualità successiva, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio sia consuntivo che preventivo, devono essere messi a disposizione di tutti gli associati copia dei bilanci stessi.

ANNULLATO

Allegato "A"

Art.22 – Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art.23 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art.24 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione nonché da altre entrate compatibili con la normativa in materia.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività istituzionale statutariamente prevista ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.25 – Sezioni

L'assemblea nella sessione ordinaria potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art.26 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri che

ANNULLATO

giudicherà secondo equità. Dei tre arbitri, due saranno nominati da ciascuna delle parti in contenzioso ed il terzo d'accordo dai primi due oppure, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo su istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale di Bergamo provvederà inoltre alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla richiesta dell'altra parte.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura. Se vi sarà accordo tra le parti, la risoluzione delle eventuali controversie potrà essere demandata ad un unico arbitro che giudicherà come amichevole compositore equitativamente e senza formalità di procedura.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.

Art.27 – Scioglimento

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre/quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre/quarti degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno tre/quarti degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea che delibera lo scioglimento delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore.

Art.28 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dei regolamenti interni dell'ente e le norme di legge in materia.

ASSOCIAZIONE CULTURALE X BERGAMO APS

Valbrembo (BG), Via Rubini, n. 26

C.F. e P.I. 04524070168

ELENCO SOCI ALLA DATA DEL 20/10/2025

- GHISALBERTI GIORGIO, nato a Bergamo il 31/10/1983, residente in Sedrina (BG), Via Ronzoni, n. 7, C.F. GHSGRG83R31A794S;
- SCRAVAGLIERI ANDREA, nato a Treviglio (BG) il 15/08/1984, residente a Pedrengo (BG), Via Ceresa, n. 29, C.F. SCRNDR84M15L400F;
- RIBONI EMANUELA, nata a Bergamo il 27/04/1978, residente a Terno D'Isola (BG), Via Milano, n. 32, C.F. RBNMNL78D67A794G;
- REGAZZONI LAURA, nata a San Giovanni Bianco (BG) il 21/10/1984, residente a Sorisole (BG), Via Colronco, n. 7, C.F. RGZLRA84R61H910T;
- DOLCI FRANCESCA, nata a Bergamo il 28/01/1968, residente a Bergamo, Via Giacomo Radini Tedeschi, n. 14, C.F. DLCFNC68A68A794E;
- CIVIDINI CLAUDIA, nata a Bergamo il 09/01/1985, residente a Bergamo, Via Vittorio Emanuele II, n. 67, C.F. CVDCLD85A49A794X;
- BELLINVIA TIZIANA, nata a Messina il 13/04/1978, residente a Bergamo, Via XXIV Maggio, n. 40, C.F. BLLTZN78D53F158N.

Il Presidente
(Ghisalberti Giorgio)

